ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 51

Prima elezione del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale

Con decreto del Ministro della giustizia, e' nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dello elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 20, ultimo comma. Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione. Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario. Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010, non più in vigore dal 15 febbraio 2018 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di biologo
Estremi	Legge 24 maggio 1967, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-biologo/art-51-prima-elezione-del-consiglio-dell-ordine-e-del-consiglio-nazionale/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it